

MASSIMINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMINI. Se l'onorevole relatore volesse consentire nella idea, che sto per esporre, vorrei pregare la Camera di non approvare questa seconda parte dell'articolo 17 perchè, secondo me, è basata sul presupposto che ovunque le mappe siano fatte in modo, da poter dare la precisa ed esatta determinazione dei confini. Ora ciò può essere vero per una gran parte d'Italia, per tutte quelle provincie cioè, dove il nuovo catasto è fatto col procedimento di costruire le mappe *ex novo*, coi sistemi più perfetti e precisi, che la scienza moderna ha messo a disposizione di questo genere di operazioni, ma in molte provincie, soprattutto in quelle a catasto accelerato, si è proceduto con un metodo più sommario, si è cioè limitata la formazione del catasto ad aggiornare, come si suol dire in linguaggio tecnico, le mappe, e quindi non si può avere quella esatta garanzia di confini, che si ha nelle altre provincie, dove le mappe furono costruite con sistemi più perfetti a cui ho accennato. Secondo me sarebbe poco prudente l'abbandonare quel metodo, che indubbiamente è il più sicuro e il più pratico per l'esatta determinazione dei confini, che consiste nella reale apposizione dei termini.

Io quindi spererei che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro non avessero difficoltà ad accettare la soppressione della seconda parte dell'articolo 17, soppressione che non altera menomamente il concetto fondamentale dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIANTURCO, *relatore*. Quando si procedette alla discussione della legge del 1886 per la formazione del nuovo catasto, il compianto Messedaglia, che era senza dubbio la maggiore autorità non solo in Italia, ma forse anche all'estero, in questa materia, tra gli altri benefici della probazione del catasto, questo illustrò, cioè l'esonero dei proprietari dall'obbligo di contribuire alle spese dell'apposizione dei termini, spese che talvolta possono essere abbastanza rilevanti.

Quando sarà compiuto il nuovo catasto fatto coi mezzi geometrici perfezionati che oggi la scienza appresta, non sarà necessario, egli diceva, di apporre materialmente i termini; sarà facile anzi spostare materialmente i termini stessi, ma non sarà pos-

sibile spostare i punti matematici che servono di fondamento al catasto.

Questa considerazione aveva mossa la Commissione a proporre la seconda parte dell'articolo 17 a cui si riferisce l'onorevole Massimini. Ma io non esito a riconoscere che non essendosi potuta attuare la legge col fare un catasto geometrico particellare *ex novo* in tutta l'Italia, ed essendosi per molte gravi ragioni dovuto procedere invece all'aggiornamento dell'antiche mappe, le quali erano fatte con metodi diversi e senza dubbio assai meno progrediti che non fossero quelli attuati in talune regioni del Regno, può parere prematuro il provvedimento proposto dalla Commissione dell'abolizione dell'azione per l'apposizione dei termini a spese comuni.

In conseguenza non esito ad accettare la proposta dell'onorevole Massimini di sopprimere la seconda parte di questo articolo.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro accetta la proposta dell'onorevole Massimini?

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento nella soppressione della seconda parte dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 17 rimane limitato al primo comma; il secondo comma che comincia dalle parole « I proprietari dei fondi » e va alle parole « copia legale della mappa » rimane soppresso, secondo la proposta dell'onorevole Massimini, accettata dalla Commissione e dal Governo.

Metto a partito l'articolo 17 così modificato.

(È approvato).

Articolo 18.

GIANTURCO, *relatore*. Onorevole Presidente, la prego di dar lettura del nuovo testo di quest'articolo concordato fra Commissione e Governo che ora le comunico.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo 18 ora comunicatomi dall'onorevole relatore è il seguente:

« Se l'iscrizione nel catasto di nuova formazione non sia contestata e sia restata ferma per trent'anni dal giorno in cui il catasto stesso sarà andato in vigore nei vari circondari del Regno, nè siano state trascritte domande interruttive di prescrizione, l'appartenenza del fondo non potrà più essere contestata all'iscritto o a chi abbia causa da lui ».

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Pala.